



COMUNE DI DRUENTO
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

STATUTO COMUNALE

Approvato con Delibera n. 54 del 20 / 06/ 1991

Modificato successivamente con:

Delibera n. 39 del 9 / 11/ 2007

Delibera n. 16 del 29/03/ 2019

Indice

Titolo I – PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1 Comune di Druento

Art. 2 Territorio, gonfalone e stemma

Art. 3 Finalità

Art. 4 Tutela della salute e della qualità della vita

Art. 5 Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

Art. 6 Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

Art. 7 Assetto ed utilizzazione del territorio

Art. 8 Sviluppo economico

Art. 9 Programmazione economico-sociale e territoriale

Art. 10 Partecipazione, cooperazione

Art. 11 Servizi pubblici

Titolo II – L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I – I Consiglieri comunali

Art. 12 I Consiglieri

Art. 13 Doveri dei Consiglieri

Art. 14 Poteri dei Consiglieri

Art. 15 Dimissioni del Consigliere

Art. 16 Consigliere anziano

Art. 17 Gruppi consiliari

Capo II – Il Consiglio comunale

Art. 18 Il Consiglio comunale – Poteri

Art. 19 Prima adunanza

Art. 19/bis Presidenza del Consiglio

Art. 19/ter Attribuzioni del Presidente del Consiglio

Art. 20 Convocazione del Consiglio comunale

Art. 21 Commissioni consiliari permanenti

Art. 21/bis Deleghe e attribuzioni agli Assessori e Consiglieri da parte del Sindaco

Art. 22 Regolamento interno

Capo III – La Giunta comunale

Sezione I – Elezione- Durata in carica - Revoca

Art. 23 Composizione della Giunta

Art. 24 Elezione del Sindaco e degli Assessori

Art. 25 Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e Assessore Art.

26 Durata in carica – Surrogazioni Art. 27 Vicesindaco

Art. 28 Revoca della Giunta comunale

Art. 29 Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

Art. 30 Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

Art. 31 Revoca degli assessori

Sezione II – Attribuzione- Funzionamento

Art. 32 Organizzazione della Giunta

Art. 33 Incarichi temporanei a Consiglieri

Art. 34 Attribuzioni della Giunta

Art. 35 Adunanze e deliberazioni

Capo IV – Il Sindaco

Art. 36 Funzioni e competenze

Titolo III – PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I – Istituti della partecipazione

Art. 37 Partecipazione

Art. 38 Diritto di petizione

Art. 39 Interrogazioni

Art. 40 Proposte

Art. 41 Procedura per l'approvazione della proposta

Art. 42 Referendum consultivo

Capo II – Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 43 Diritto di partecipazione al procedimento

Art. 44 Comunicazione dell'avvio del procedimento

Capo III – Diritto di accesso e di informazione

Art. 45 Pubblicità degli atti

Art. 46 Diritto di accesso

Capo IV – Il difensore civico

Art. 47 Istituzione

Art. 48 Nomina

Art. 49 Incompatibilità e decadenza

Art. 50 Mezzi e prerogative

Art. 51 Rapporti con il Consiglio comunale

Art. 52 Indennità di funzione

Titolo IV – FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 53 Convenzioni

Art. 54 Consorzi

Art. 55 Accordi di programma

Titolo V- L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Capo I – L'amministrazione comunale

Art. 56 Principi e criteri direttivi

Art. 57 Principi strutturali e organizzativi

Art. 58 Personale

Art. 59 Segretario comunale

Art. 60 Vicesegretario

Art. 61 Compiti dirigenziali

Art. 62 Funzioni di dirigenti a rilevanza esterna

Art. 63 Incarichi di dirigenza

Art. 64 Direzione di aree funzionali

Capo II – Enti, aziende, istituzioni e società a partecipazione comunale

Art. 65 L'istituzione e l'azienda

Art. 66 Costituzione e partecipazione

Art. 67 Istituzioni

Art. 68 Vigilanza e controlli

Art. 69 Personale

Titolo VI – L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 70 Demanio e patrimonio

Art. 71 Naviglio comunale

Art. 72 Beni patrimoniali disponibili

Art. 73 Contratti

Art. 74 Contabilità e bilancio

Art. 75 Revisori dei conti, controllo economico-finanziario e della gestione

Titolo VII – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 76 Ambito di applicazione dei regolamenti

Art. 77 Procedimento di formazione dei regolamenti

Titolo VIII- REVISIONE DELLO STATO

Art. 78 Modalità

Art. 79 Norme transitorie e finali

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Comune di Druento

1. Il Comune di Druento è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2

Territorio, gonfalone e stemma

1. Il Comune di Druento è costituito dalla comunità della popolazione e dal territorio che si estende per kmq. 27,67, confinante con i Comuni di Fiano, Robassomero, Venaria, San Gillio, Pianezza, La Cassa.
2. Gli organi comunali esercitano normalmente le loro funzioni nella sede del Comune. Capoluogo del Comune è l'abitato in cui si trova la sede comunale.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative modalità.

Art. 3

Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Art. 4

Tutela della salute e della qualità della vita

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute quale benessere fisico-psichico e sociale; attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare

riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.

2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Art. 5

Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.

2. Tutela il patrimonio storico, artistico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Art. 6

Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali, favorisce la coesione tra le diverse espressioni culturali presenti sul territorio.

2. Incoraggia e favorisce la promozione sportiva di base ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli Enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142

4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi e degli impianti saranno disciplinati dal regolamento, di cui all'art. 65, comma 3, del presente Statuto.

5. Il Comune tutela e promuove il diritto allo studio mediante interventi volti a favorire l'accesso e la frequenza del sistema scolastico attraverso l'organizzazione di iniziative e servizi istituiti in ottemperanza a quanto disposto dalla L.R. 49/85, nell'ambito delle funzioni di assistenza scolastica attribuite ai Comuni a norma dell'art. 45 del D.P.R. 24 aprile 1977, n. 616.

6. Il Comune organizza il servizio pubblico di biblioteca quale affermazione dei fattori di progresso culturale e di produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali, per lo sviluppo civile ed economico della comunità; le modalità di gestione relative alla biblioteca pubblica sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 7

Assetto ed utilizzazione del territorio

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, turistici, commerciali e agricoli.

2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.

3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Art. 8

Sviluppo economico

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce la organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato; favorisce la qualificazione delle attività agricole anche ai fini della tutela ambientale; adotta tutte le iniziative atte a stimolare forme di associazionismo e cooperazione.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme di associazione e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
5. promuove interventi diretti alla realizzazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna in ogni ambito di attività.

Art. 9

Programmazione economico-sociale e territoriale

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, comma 5,6,7 ed 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascuno obiettivo, l'apporto delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Art. 10

Partecipazione, cooperazione

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dall'art. 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Riconosce che presupposto alla partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.

Art. 11

Servizi pubblici

1. Il Comune, per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende municipalizzate
- b) la partecipazione a consorzi o a società per azioni
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio; d) la concessione a terzi;
- d) apposita istituzione per l'esercizio dei servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

Titolo II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 12

I Consiglieri

1. I Consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera comunità.
2. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; sono altresì stabiliti dalla legge l'entità e i tipi di indennità ad essi spettanti.

Art. 13

Doveri del Consigliere

1. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
2. I Consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono ad una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Art. 14

Poteri del Consigliere

1. Il Consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed Enti da esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si fa riferimento al numero dei Consiglieri assegnati al Comune.

Art. 15

Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni del Consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco, hanno efficacia e diventano irrevocabili dal momento nel quale il Sindaco le comunica al Consiglio comunale nella sua prima riunione.
2. Se il Sindaco non provvede, il dimissionario può chiedere al Comitato Regionale di Controllo di prendere atto delle sue dimissioni.

Art. 16

Consigliere anziano

1. È Consigliere anziano colui che ha ottenuto la più alta cifra individuale di voti (voti di lista più voti di preferenza) e a parità di cifra il più anziano di età.

Art. 17

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
2. Il regolamento prevede la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Capo II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 18

Il Consiglio comunale – Poteri

1. Il Consiglio comunale rappresenta la collettività comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificatamente demandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente Statuto.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Art. 19

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale comprende le sedute riservate alla convalida degli eletti e alla elezione del Sindaco e degli Assessori.

2. Il Sindaco neo-eletto convoca la prima adunanza del Consiglio comunale neo-eletto, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta.

3. La seduta, nella quale si procede alla convalida degli eletti, è presieduta dal Sindaco neo-eletto.

4. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i Consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

5. Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida dei Consiglieri eletti e del Sindaco ed all'elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio.

6. Il Presidente ed il Vicepresidente entrano immediatamente nell'esercizio delle loro funzioni.

7. La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte del Sindaco della composizione della Giunta e, quindi, con la trattazione degli altri eventuali argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 19/bis

Presidenza del Consiglio

1. Il consiglio comunale di Druento elegge un Presidente ed un Vicepresidente tra i propri membri con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti il consesso. Qualora dopo il secondo scrutinio nessun Consigliere abbia conseguito la maggioranza richiesta, nella successiva votazione è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti. Nel caso in cui anche tale votazione dia esito negativo, il Consiglio procederà al ballottaggio tra i due candidati che nello stesso scrutinio abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità entrano in ballottaggio il consigliere o i consiglieri più anziani di età. Risulterà eletto il Consigliere che avrà conseguito il maggior numero di voti.

2. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica quanto il Consiglio che li ha espressi; possono essere revocati prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso. La mozione può essere presentata dal Sindaco o da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste ai precedenti commi.

3. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo.

4. Al Presidente e al Vicepresidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza del Comune, che non competano loro per effetto della carica rivestita.

Art. 19/ter

Attribuzioni del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:

- a. rappresenta il Consiglio Comunale;
- b. convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco, presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c. decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d. ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e. sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- f. convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- g. insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro funzionamento;
- h. cura la programmazione dei lavori e del collegamento istituzionale del Consiglio Comunale con la Giunta ed i gruppi consiliari, assicurando, altresì, adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio;
- i. esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente. Il Presidente del Consiglio esercita le sue funzioni con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.

Art. 20

Convocazione del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco, cui compete altresì la fissazione dell'ordine del giorno e della data dell'adunanza.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui pervenuto la richiesta.
5. Il Consiglio si riunisce, altresì, ad iniziativa del Comitato Regionale del Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

Art. 21

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee e speciali. regolamento disciplina il loro numero, le attribuzioni, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale, garantendo in ogni caso la partecipazione delle minoranze. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

2. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

3. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta questi lo richiedano.

Art. 21/bis

1. Il Sindaco può delegare ai singoli consiglieri alcune competenze che non comportino l'adozione di atti a rilevanza esterna e compiti di amministrazione attiva, limitate ad approfondimenti per l'esercizio diretto delle predette funzioni da parte del Sindaco che ne è titolare.

2. Il Sindaco può attribuire ad Assessori e Consiglieri incarico di svolgere attività di istruzione e studio di determinati problemi e progetti o di curare questioni determinate nell'interesse dell'Amministrazione comunale.

3. Tali incarichi non costituiscono delega di competenze e non abilitano allo svolgimento di un procedimento amministrativo che si concluda con un atto amministrativo ad efficacia esterna.

4. Al Consigliere delegato non spetta alcuna indennità e/o emolumento per le funzioni attribuite

5. Non è consentita la mera delega di firma.

Art. 22

Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio comunale, nonché alle modalità della convocazione e alla pubblicità delle sedute e delle deliberazioni, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

Capo III

LA GIUNTA COMUNALE

Sezione I

Elezione – Durata in carica – Revoca

Art. 23

Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone del Sindaco, che la presiede, e di sei Assessori, scelti anche fra cittadini non facente parte del Consiglio ai sensi dell'art. 33, comma 3, della legge 8 giugno 1990 n. 142, ed aventi i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale e di Assessore.

2. Gli Assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli Assessori di estrazione consiliare: partecipano alle sedute del Consiglio, con diritto di intervenire, senza diritto di voto, solo per gli affari di cui sono relatori.

Art. 24

Elezioni del Sindaco e degli Assessori

1. Le adunanze successive alla convalida degli eletti per l'elezione contestuale del Sindaco e degli Assessori sono convocate e presiedute dal Consigliere anziano.
2. Il Sindaco e gli Assessori sono eletti dal Consiglio comunale, sulla base di una lista unica, comprensiva del candidato alla carica di Sindaco e di quelli alla carica di Assessori.
3. L'elezione del Sindaco e degli Assessori preceduta:
 - a) dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, contenute in un documento sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, recante l'indicazione dei candidati alle cariche di Sindaco e di Assessore ed illustrare dai candidati alla carica di Sindaco; le proposte, con l'allegato documento, devono essere depositate almeno cinque giorni prima della adunanza nella quale si discute dell'elezione;
 - b) da un dibattito politico sulle dichiarazioni rese dai candidati alla carica di Sindaco.
4. L'elezione avviene in seduta pubblica, a scrutinio palese, ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
5. A tal fine, sono indette tre successive votazioni, da tenersi in distinte sedute e comunque entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o dalla data di presentazione delle dimissioni.

Art. 25

Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessori

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 26

Durata in carica – Surrogazioni

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'insediamento dei successori.
2. In caso di morte, di decadenza o di rimozione del Sindaco ne assume provvisoriamente le funzioni di Vicesindaco e si fa luogo al rinnovo integrale della Giunta, ai sensi dell'art. 24 del presente Statuto, entro i termini di cui all'art. 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, decorrenti dalla data dell'evento o della deliberazione dichiarativa della decadenza o della comunicazione del provvedimento di rimozione.
3. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Assessore, la Giunta comunale, su proposta del Sindaco, dispone l'assunzione provvisoria delle funzioni di cui al comma 4 dell'art. 32 del presente Statuto da parte di altro Assessore.
4. In quest'ultima ipotesi, il Sindaco propone al Consiglio comunale, nella stessa seduta, il nominativo di chi surroga l'Assessore cessato dalla carica. L'elezione – da tenersi a scrutinio

palese-avviene, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati e, nella terza votazione, con la maggioranza semplice dei votanti.

5. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo di un Assessore le funzioni di cui al comma 4 dell'art. 32 del presente Statuto, dallo stesso espletate, vengono affidate dalla Giunta comunale su proposta del Sindaco ad altro Assessore.

Art. 27

Vicesindaco

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato nel documento programmatico ed esercita tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori in caso di assenza o impedimento del Vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di elencazione contenuto nel documento programmatico.

3. Non possono assumere tale funzione gli Assessori di nomina extraconsiliare.

Art. 28

Revoca della Giunta comunale

1. La Giunta comunale risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio comunale.

2. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.

3. Il Sindaco e gli Assessori cessano contemporaneamente dalla carica, in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva, espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

4. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, può essere proposta solo nei confronti dell'intera Giunta e deve contenere l'indicazione di nuove linee politico-amministrative, con allegata la lista di un nuovo Sindaco e di nuovi Assessori in conformità e con le modalità previste dal comma 3 dell'art. 24 del presente Statuto.

5. La mozione viene posta in discussione non prima di cinque e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione. Essa è notificata agli interessati.

6. Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede, previa diffida, il Prefetto.

7. La seduta nella quale si discute la mozione di sfiducia è pubblica ed il Sindaco e gli Assessori partecipano alla discussione e alla votazione.

8. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione della nuova Giunta proposta.

Art. 29

Dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori

1. Le dimissioni del Sindaco o di oltre la metà degli Assessori determinano la cessazione della carica dell'intera Giunta.

2. Le dimissioni sono presentate per iscritto ed acquisite al protocollo comunale; da tale data decorre il termine dei sessanta giorni, di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Entro dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, il Consigliere anziano convoca il Consiglio comunale, per l'eventuale presa d'atto delle stesse. In caso di mancata convocazione vi provvede, previa diffida, il Prefetto. Si applicano i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 24 del presente Statuto.

4. La Giunta dimissionaria resta in carica sino all'insediamento della nuova Giunta.

Art. 30

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:

a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore; negli altri casi previsti dalla legge.

2. Fatta salva l'applicazione dell'art. 8 della legge 23 aprile 1981, n. 154, nonché i casi in cui avviene di diritto, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

3. In caso di pronuncia di decadenza del Sindaco trova applicazione il disposto dell'art. 26, comma 2 del presente Statuto.

4. IN caso di pronuncia di decadenza degli Assessori si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 26 del presente Statuto.

Art. 31

Revoca degli Assessori

1. L'Assessore può essere revocato per deliberazione del Consiglio comunale su motivata proposta per iscritto del Sindaco.

2. La seduta è pubblica e deve aver luogo dopo il decorso del termine di dieci giorni dalla notificazione della proposta di revoca all'interessato.

3. Per la validità della votazione, espressa a scrutinio palese, occorre la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 26 del presente Statuto.

Sezione II

Attribuzioni - Funzionamento

Art. 32

Organizzazione della Giunta

1. L'attività della Giunta comunale è collegiale.
2. Gli Assessori hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno dell'Ente collegialmente, in seno alla Giunta comunale. La loro attività è organizzata e coordinata dal Sindaco. Gli Assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento formulate dagli uffici verificando che esse rientrino nell'attuazione dei programmi generali dell'Ente approvati dal Consiglio. Forniscono ai dirigenti dell'Ente le direttive politiche per la predisposizione dei programmi e dei progetti obiettivo da sottoporre all'esame degli organi di governo.
3. Gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.
4. Le attribuzioni dei singoli Assessori sono stabilite, su proposta del Sindaco, con apposita deliberazione adottata nella prima adunanza della Giunta, dopo la sua elezione.
5. I Sindaco comunica al Consiglio comunale le attribuzioni della Giunta e le successive modifiche.
6. La Giunta adotta un regolamento per l'esercizio della propria attività.

Art. 33

Incarichi temporanei a Consiglieri¹. Eccezionalmente la Giunta può individuare con atto deliberativo incarichi specifici a carattere temporaneo da attribuire ad uno o più Consiglieri i quali opereranno secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 34

Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune.
2. Compie tutti gli atti che per legge e per il presente Statuto non sono riservati al Consiglio comunale, al Sindaco e agli ordini burocratici.
3. Riferisce al Consiglio sulla propria attività, con apposita relazione da presentarsi in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
4. Svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio comunale.

Art. 35

Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.

4. Alle sedute della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto, i revisori dei conti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza degli Assessori assegnati.

Capo IV

IL SINDACO

Art. 36

Funzioni e competenze

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione comunale ed ha la rappresentanza legale dell'Ente.
2. Convoca e presiede il Consiglio e la Giunta fissandone l'ordine del giorno e determinando il giorno dell'adunanza; organizza e coordina l'attività degli Assessori, ne mantiene l'unità di indirizzo politico finalizzato alla realizzazione delle previsioni del documento programmatico della Giunta ed al conseguimento degli scopi dell'Ente. Sovrintende al funzionamento ed alla esecuzione degli atti e dei servizi nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite e delegate all'Ente.
2. Indice i referendum comunali.
3. Designa, sentito il segretario, i funzionari responsabili dei procedimenti amministrativi nei casi contemplati dal regolamento.
4. Coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche.
5. Surroga il Consiglio in caso di inadempienza nelle nomine di sua competenza.
6. Propone al Consiglio comunale la revoca dei singoli Assessori motivandola per iscritto.
7. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
8. Esercita le funzioni di ufficiale di governo in conformità all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n.142.
9. In particolare rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie; emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza ed espropri; adotta le ordinanze ordinarie.
10. Ha facoltà di delegare le proprie attribuzioni, in conformità ai rispettivi ruoli, agli Assessori, al Segretario comunale o ai dirigenti.
11. Esercita le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
12. In caso di assenza o impedimento le funzioni sono esercitate dal Vicesindaco.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

ISTITUTI DELLAPARTECIPAZIONE

Art. 37

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente. La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per fini di cui all'art. 10, le associazioni che operano sul territorio e garantisce ai cittadini un'informazione tempestiva e completa degli atti dell'amministrazione.
3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti.
4. L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

Art. 38

Diritto di petizione

1. Tutti i cittadini in forma singola o associata possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità, ai fini della migliore tutela di interessi collettivi.
2. La competente commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.
4. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Art. 39

Interrogazioni

1. Tutti i cittadini in forma singola o associata possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 40

Proposte

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da un numero di cittadini pari ad almeno il 5% del corpo elettorale, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. La proposta deve riguardare materie di esclusiva competenza locale. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi e bilancio;
 - c) espropriazione per pubblica utilità;
 - d) designazioni e nomine.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscritti.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esecuzione del diritto di iniziativa.

Art. 41

Procedure per l'approvazione della proposta

1. La commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio comunale entro il termine di novanta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun Consigliere ha facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale entro trenta giorni.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Art. 42

Referendum consultivo

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 40, comma 3 del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte di un numero di cittadini pari ad almeno un quinto del corpo elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

5. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti e nel caso in cui abbiano partecipato al voto la metà più uno degli aventi diritto; altrimenti è dichiarato respinto.

6. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Capo II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 43

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli Enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenirvi.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 44

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. L'amministrazione comunale provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

- a) il servizio ed il dirigente responsabile del procedimento;
- b) l'oggetto del procedimento;
- c) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'amministrazione.

Capo III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 45

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per regolamento o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione resa dal Sindaco in conformità al regolamento che ne vieti l'esibizione, sono pubblici.

2. Presso l'apposito ufficio comunale sono a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali.

Art. 46

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti di cui al precedente comma previo pagamento dei costi necessari.

3. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

Capo IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 47

Istituzione

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon funzionamento dell'amministrazione comunale è istituita la funzione del difensore civico.

Art. 48

Nomina

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio a scrutinio segreto, nella seduta immediatamente successiva a quella di elezione della Giunta. Resta in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

2. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene".

Art. 49

Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- b) i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle Comunità Montane e delle Unità Sanitarie Locali;
- c) i ministri di culto;
- d) gli amministratori ed i dipendenti di Enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di Enti e imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4° grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del Comune.

2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del Consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio.

Art. 50

Mezzi e prerogative

1. L'amministrazione comunale fornisce al difensore civico per l'adempimento delle sue funzioni idonei mezzi ed attrezzature.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

Art. 51

Rapporti con il Consiglio comunale

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. la relazione viene discussa dal Consiglio nella sessione primaverile e resa pubblica.

Art. 52

Indennità di funzione

1. Per lo svolgimento delle mansioni del difensore civico è prevista una indennità la cui determinazione sarà oggetto di specifica deliberazione del Consiglio comunale.

Titolo IV

FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE – ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 53

Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi, il Comune favorisce la stipulazione di convenzioni con altri Enti locali o loro Enti strumentali.

Art. 54

Consorzi

1. Il Comune promuove la costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previsti nell'articolo precedente.

Art. 55

Accordi di programma

1. Il Comune si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o comunque di due o più tra i soggetti predetti.

2. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale.

3. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Titolo V

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

Cap. I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 56

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, decentramento e di separazione tra compiti d'indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi e compiti di gestione amministrativa tecnica e contabile, spettanti al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.
2. Assume caratteri essenziali della organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. La struttura organizzativa dell'Ente, coordinata dal segretario comunale, è ripartita in aree funzionali, servizi ed uffici.

Art. 57

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti bensì per progetti – obiettivo e per programmi analisi ed individuazione della produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.
 - b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti.
 - c) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna, disciplina altresì, per il personale che si trova in condizione professionale, termini e modalità che consentano all'esercizio di attività libero professionali compatibili con i compiti d'ufficio in quanto teso all'acquisizione di esperienza e all'approfondimento di conoscenze.

Art. 58

Personale

1. La disciplina delle dotazioni organiche, modalità di assunzione, dei requisiti di accesso e delle procedure selettive e di concorso sono riservate al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I posti di responsabile degli uffici o servizi, di funzione dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato da soggetti muniti dei prescritti requisiti per la qualifica da ricoprire.

3. Possono essere conferiti incarichi dirigenziali con contratto a termine al personale della categoria D il dipendente, cui sia conferito un tale incarico dirigenziale e per tutta la durata dello stesso, è collocato in aspettativa, senza assegni ed utile ai fini dell'anzianità di servizio.

4. Gli incarichi dirigenziali e di collaborazione esterna possono essere conferiti nell'ambito di tutti i settori di attività del Comune per un periodo non superiore al mandato del sindaco. Gli incarichi devono rispondere a criteri di professionalità e competenza in relazione ai compiti da espletare.

5. Il regolamento stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno del Comune, contratti a tempo determinato di funzionari dell'area direttiva, fermo restando i requisiti per la qualifica da ricoprire.

Art. 59

Segretario comunale

1. Lo stato giuridico, il trattamento economico e le funzioni del segretario comunale sono disciplinate dalla legge.

2. Il segretario comunale sovrintende, dirige e coordina le aree funzionali, i servizi e gli uffici, avvalendosi dalla collaborazione degli stessi.

3. Dirime conflitto di attribuzione e di competenza tra i servizi.

Art. 60

Vicesegretario

1. Un dirigente di area funzionale o un Responsabile d'Ufficio e Servizi, oltre alle attribuzioni specifiche previste dal mansionario per il posto ricoperto, se in possesso di requisiti richiesti per l'accesso alla carriera di Segretario Comunale, può essere incaricato dalla Giunta comunale, sulla base di modalità definite nell'ambito del regolamento organico, delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 61

Competenze dei Responsabili degli uffici e servizi e dei Dirigenti

1. Ai responsabili degli uffici e servizi e, ove presenti, dei Dirigenti, nominati dal Sindaco con provvedimento motivato secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dal relativo C.C.N.L., sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo, tra i quali in particolare:

La presidenza delle gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di lavori e servizi con l'osservanza delle norme stabilite dal Regolamento per la disciplina dei contratti. La presidenza dei responsabili è svolta nelle materie di appalti rientranti nella competenza dell'Area cui il responsabile è preposto.

La responsabilità delle procedure di appalto o di concorso, ai sensi di quanto disposto dalle Leggi e dai Regolamenti.

La stipulazione di tutti i contratti e delle convenzioni rientranti nelle competenze del Settore o Servizio cui il responsabile è preposto.

La presidenza delle Commissioni di concorso in conformità del Regolamento. Tale presidenza spetta al Segretario Generale per quanto attiene ai concorsi per la copertura di posti di qualifiche apicali, e, per gli altri concorsi, ai responsabili apicali di volta in volta individuati con il provvedimento di nomina delle Commissioni.

Gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa in conformità della Legge e del Regolamento di contabilità.

Gli atti di amministrazione e gestione del personale in conformità del Regolamento.

I provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla Legge, dai Regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie.

I provvedimenti di assegnazione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale.

L'adozione di ordinanze non rientranti nella competenza del Sindaco quale ufficiale di governo.

Le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza.

La partecipazione, ove se ne richieda la presenza, alle sedute degli organi operanti nell'ambito dell'Amministrazione Comunale.

La partecipazione mediante propria rappresentanza alla delegazione comunale incaricata di stipulare gli accordi sindacali decentrati.

L'adozione e la sottoscrizione di tutti gli atti e i provvedimenti anche a rilevanza esterna nelle materie attribuite alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a quesiti, delegati dal Sindaco

Essi sono responsabili dei risultati conseguiti dalle strutture che dirigono nell'esercizio delle funzioni e dei compiti loro assegnati per l'attuazione dei progetti e dei programmi previsti dall'Amministrazione.

Art. 62

Direttore Generale

1. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore generale al Segretario comunale.

2. Il Direttore esercita le competenze previste per legge e in particolare:

Dà attuazione al programma e agli indirizzi definiti dagli Organi di governo per il conseguimento degli obiettivi previsti;

Sovrintende alla gestione complessiva dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza, ed allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coordinandone l'attività;

Predisporre il piano dettagliato degli obiettivi per il controllo di gestione;

Predisporre il piano esecutivo di gestione o il piano di assegnazione delle risorse e degli obiettivi, da sottoporre all'approvazione della Giunta;

Formula proposte per migliorare l'assetto organizzativo del personale;

Promuove l'introduzione di metodologie e tecniche di gestione, misurazione ed organizzazione per garantire migliore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;

Esercita ogni altra competenza prevista dal presente regolamento o conferita dal Sindaco.

Art. 63

Direzioni di progetto

1. Possono essere istituite Direzioni di progetto, quali strutture organizzative temporanee, anche intersettoriali, allo scopo di realizzare obiettivi specifici rientranti nei programmi dell'amministrazione. Per tali Direzioni dovranno essere definiti gli obiettivi, le funzioni e le responsabilità, individuando il responsabile, determinate le risorse umane, finanziarie e tecniche necessarie e fissati i tempi di realizzazione.

2. La costituzione delle Direzioni di progetto è disposta dalla Giunta comunale sentiti il Segretario generale e i dipendenti di maggiore qualifica. Analogamente si procede in caso di variazioni.

Art. 64

Uffici in posizioni di staff

1. per lo svolgimento di specifiche attività di supporto a valenza generale possono essere costituiti uffici in posizione di staff, disaggregati ed autonomi rispetto alla normale articolazione della struttura.

Capo II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Art. 65

L'istituzione e l'azienda

1. I servizi pubblici aventi ad oggetto attività a contenuto sociale, senza rilevanza imprenditoriale, possono essere gestiti a mezzo di istituzioni; quelli a rilevanza economica imprenditoriale a mezzo di azienda speciale.

Art. 66

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad Enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli Enti provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.

2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli Enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lettera n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n.142.

3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta, del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.

4. I rappresentanti del Comune negli Enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.

5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Art. 67

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 66, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.

2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.

3. Il direttore e l'organico sono nominati dalla Giunta comunale con le modalità previste dal regolamento.

4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'istituzione e le competenze del direttore sono stabilite dal regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Art. 68

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli Enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli Statuti che ne disciplinano l'attività.

2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli Enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del Comune negli Enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economica-finanziaria dell'Ente, società o azienda e degli obiettivi raggiunti.

Art. 69

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11, della legge 8 giugno 1990, n. 142, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli Enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

Titolo VI

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Art. 70

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, modalità d'uso, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Art. 71

Naviglio comunale

1. Il naviglio di Druento, le sue diramazioni e le derivazioni dai torrenti Ceronda e Casternone sono di assoluta ed esclusiva proprietà comunale. Apposito regolamento ne disciplina l'amministrazione e l'uso delle acque.

Art. 72

Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4 del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 73

Contratti

1. Fermo restano quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

Art. 74

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune. Con apposito regolamento sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente, i sensi dell'art. 32 del presente Statuto.

3. I bilanci e i rendiconti degli Enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.

4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.

5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Art. 75

Revisori dei conti, controllo economico-finanziario e della gestione

1. Il Consiglio comunale elegge con voto limitato a due componenti un collegio di revisori composto da tre membri.

2. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti il quale funge da Presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

3. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza, e sono rieleggibili per una sola volta.

4. Il collegio dei revisori, in conformità allo Statuto e al Regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

5. Nella stessa relazione il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. I revisori dei conti rispondono della verità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente ne riferiscono immediatamente al Consiglio.

7. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente. Apposito regolamento disciplina il controllo economico interno della gestione e la collaborazione dei revisori con il Consiglio e l'organizzazione degli uffici per soddisfare le esigenze dei revisori. I dirigenti sono tenuti a verificare la dirigenza dei revisori. I dirigenti sono tenuti a verificare la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con scopi perseguiti dall'amministrazione.

Titolo VII

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 76

Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata nell'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.

Art. 77

Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale e ai cittadini, ai sensi dell'art. 40 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lettera a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio: una prima, che consegue l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni o omologazioni.

Titolo VIII

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 78

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Art. 79

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo Statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.